

N. P.U. 318/24 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| dott. Vincenzo Domenico Scibetta | - Presidente |
| dott. Luca Fuzio | - Giudice estensore |
| dott. Maria Magri | - Giudice |

nel procedimento n. **318/2024** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

SANA FABIO

PIAZZALUNGA MARISA

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 04.10.2024 da **SANA FABIO**

da **PIAZZALUNGA MARISA**

per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio;



ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in Ranica e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori *ex art*. 65 co.1 CCII in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare i sigg. SANA e PIAZZALUNGA risultano avere debiti comuni per l'importo di euro _____, determinati dalle garanzie prestate in favore della società _____.

ulteriori eurc

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

considerato che SANA Fabio e PIAZZALUNGA Marisa risultano titolari dei beni immobili indicati nel ricorso e nell'allegata relazione particolareggiata del gestore della crisi, i quali risultano già sottoposti ad esecuzione immobiliare

_____ ; tali beni con l'apertura della liquidazione controllata verranno messi a disposizione dei creditori;

considerato altresì che i ricorrenti non risultano titolari di beni mobili registrati;

considerato, ancora, che SANA Fabio è titolare di un rapporto bancario con depositi _____ e di una carta di credito _____.

considerato, infine, che mentre la sig. PIAZZALUNGA Marisa _____ reddito, il ricorrente SANA Fabio è percettore di _____.



dell'importo medio di eurc mensili, e che lo stesso intende mettere a disposizione dei creditori l'importo di euro mensile (fino a che l'immobile ora pignorato resterà nella disponibilità dei creditori) e di eurc mensili dopo la cessione dell'immobile, dovendo l'importo ulteriore essere destinato a canone di locazione della nuova abitazione;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e della famiglia del ricorrente appaiono correttamente quantificate in euro

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Andrea Gabrieli, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **SANA FABIO**

e da **PIAZZALUNGA MARISA**

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Andrea Gabrieli;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza; dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Fabio Sala e di Marisa Piazzalunga;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con



allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 9 ottobre 2024

Il Giudice estensore
dott. Luca Fuzio

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

